

**LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI E ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO: DAL 15 FEBBRAIO AL 15 GIUGNO 2022 SARÀ OBBLIGATORIO POSSEDERE - E, SE RICHIESTO, ESIBIRE - LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DI VACCINAZIONE O DI GUARIGIONE (GREEN PASS RAFFORZATO)**

**L'art. 4-quinquies del d.l. n. 44/2021** <sup>[\*]</sup> - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 14/2021) -, inserito dall'art. 1 del decreto-legge 7/1/2022 n. 1, in vigore dall'8 gennaio scorso, **ha "esteso" l'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro.**

In particolare, **dal 15 febbraio al 15 giugno 2021**, coloro <sup>[\*\*]</sup> che abbiano compiuto (o compiano) il 50° anno di età <sup>[\*\*\*]</sup> potranno accedere ai luoghi di lavoro solo se in possesso di una delle **certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione** (cosiddetto green pass rafforzato), da esibire in caso di richiesta; **per le persone ultracinquantenni, quindi, il green pass ottenuto a seguito di esito negativo al test molecolare o al test antigenico rapido non consentirà più lo svolgimento dell'attività lavorativa.**

La nuova disposizione non si applica - ché non soggetti all'obbligo vaccinale - ai lavoratori per i quali il vaccino rappresenta un *"accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2"*.

Il possesso del green pass rafforzato **deve essere verificato** - tramite l'app "Verifica C19", in grado di riconoscerne la validità utilizzando l'impostazione specifica - dal datore di lavoro e dal soggetto presso cui viene eventualmente prestata l'attività lavorativa.

Nel caso in cui comunichino di non esserne in possesso o ne risultino privi al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, ai lavoratori è espressamente **vietato l'ingresso** e sono considerati **assenti ingiustificati fino alla sua presentazione, e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata **non è dovuta né la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominato.

**Dal 15 febbraio e fino al 15 giugno 2022** <sup>[\*\*\*\*]</sup>, inoltre, il datore di lavoro potrà applicare, al **dipendente ultracinquantenne privo del green pass ("rafforzato") di vaccinazione/di guarigione**, la disposizione di cui al **nuovo art. 9-septies, comma 7, del d.l. 22/4/2021 n. 52** (convertito in legge 17/6/2021 n. 87 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2021), **come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), del d.l. n. 1/2022**, in base al quale **nelle imprese (a prescindere dal numero di persone occupate)**, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, è possibile **sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per la sua sostituzione**, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Rispetto alla formulazione originaria del citato art. 9-septies, comma 7, del d.l. 22/4/2021 n. 52, la facoltà di sospendere il lavoratore assente ingiustificato è attribuita genericamente alle imprese, non più solamente, quindi, a quelle “con meno di quindici dipendenti”.

**Rimane peraltro ferma la possibilità da parte del datore di lavoro (indipendentemente dal numero di occupati), da gennaio 2022 e fino al 31 marzo p.v. (data di proroga dello “stato di emergenza” da parte dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 24/12/2021 n. 221), dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, di sospendere il lavoratore sprovvisto di green pass (tout court), indipendentemente dall’età anagrafica, per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso (art. 9-septies, comma 7, del d.l. 22/4/2021 n. 52).**

In caso di violazione dell’obbligo che impone al datore di lavoro/al soggetto presso cui viene prestata l’attività lavorativa di verificare il possesso del green pass rafforzato, si applicherà la sanzione amministrativa prevista dall’art. 4, commi 1, 3, 5 e 9 del d.l. n. 19/2020 <sup>[\*\*\*\*\*]</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2020.

Il lavoratore ultracinquantenne che accederà al luogo di lavoro ancorché privo del green pass di vaccinazione/di guarigione, è invece punito con la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, ferme restando le **conseguenze disciplinari** in base al contratto collettivo nazionale di categoria.

[\*] **Art. 4-quinquies del d.l. n. 44/2021**

**Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro**

1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. I datori di lavoro pubblici di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all’articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria di cui all’articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalità indicate dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

3. Il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro.

4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l’articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021.

5. È vietato l’accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di cui al predetto comma 1.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

7. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-sexies, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[\*\*] L'obbligo sussiste, in particolare, per i soggetti di cui all'art. 9-septies, commi 1 e 2, del d.l. n. 52/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2021), ossia: "chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato" e "tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato".

[\*\*\*] La disposizione è applicabile unicamente alle persone che hanno compiuto 50 anni in quanto solo nei loro confronti è stato introdotto, dall'8 gennaio scorso, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 (art. 4-quater del d.l. n. 44/2021, inserito dal d.l. n. 1/2022).

[\*\*\*\*] Come indicato in altra parte di questo notiziario, **per i lavoratori con età inferiore a cinquant'anni, la facoltà del datore di lavoro di sospenderli per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per la loro sostituzione, è invece esercitabile non oltre il 31 marzo 2022.**

[\*\*\*\*\*] **Art. 4, commi 1, 3, 5 e 9, del d.l. n. 19/2020**

**Sanzioni e controlli**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo.

3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.